



REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI FINALIZZATI AL SODDISFACIMENTO DI ESIGENZE ABITATIVE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI

ART. 1 -PRINCIPI E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina gli strumenti e i procedimenti, nonché i criteri, per l'individuazione dei destinatari degli interventi previsti nella MISURA 6.2 – contrasto al disagio abitativo di cui alla DGR 136 del 25.03.2014 e s.m.i finalizzati al sostegno alloggiativo predisposti dai Comuni del Distretto socio-sanitario LT/1 al fine di garantire che l'azione amministrativa comunale sia ispirata ai principi di efficienza, imparzialità e trasparenza.

2. I Comuni del Distretto garantiscono, nei limiti delle risorse finanziarie finalizzate, interventi di sostegno abitativo volti a far fronte a specifici stati di bisogno emergenti.

ART. 2- DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

1. Sono considerati in condizione di emergenza abitativa ed hanno diritto alle prestazioni di cui all'art. 3 del presente Regolamento, compatibilmente con le risorse finanziarie destinate a tali interventi ed assegnate dalla Regione Lazio, le persone ed i nuclei familiari residenti nei Comuni del Distretto socio-sanitario LT/1 che, a seguito di una dimostrata perdita o riduzione del reddito avvenuta nei diciotto mesi antecedenti alla richiesta, si trovino nelle seguenti condizioni:

- hanno perso l'alloggio o sono nell'imminenza di perdere l'alloggio a seguito di provvedimento di sfratto immediatamente esecutivo;
- sono in condizioni di disagio sociale e non riescono a reperire autonomamente un alloggio sul mercato privato o rappresentano contingenti e concrete difficoltà al pagamento del canone di locazione dovuto.

ART. 3- TIPOLOGIE DI INTERVENTI E CONDIZIONI PER L'ACCESSO

1. I Comuni del Distretto assicurano le seguenti forme di assistenza abitativa:

- a) contributi economici finalizzati all'integrazione parziale del canone di locazione previsto da regolare contratto registrato, di seguito denominati contributo affitto;
- b) interventi economici di sostegno all'accesso ad immobili in locazione sul mercato residenziale privato, di seguito denominati bonus alloggiativo;
- c) contributo per ospitalità temporanea in strutture private di natura ricettiva, in situazioni contingenti non prevedibili dovute a causa di forza maggiore e non

risolvibili diversamente, per un periodo tra i 15 giorni a 1 mese, denominato voucher per sistemazione temporanea in condizioni di emergenza;

2. Accedono, in via esclusiva, agli interventi previsti ai punti b) del comma 1 del presente articolo, i soggetti che:

- a) abbiano ricevuto un'ingiunzione di sfratto esecutivo con l'intervento della forza pubblica;
- b) siano già incorsi in uno sfratto esecutivo nel periodo di 6 (sei) mesi antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso, con conseguente perdita dell'alloggio;
- c) abbiano in corso, da non oltre 6 (sei) mesi antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso, un procedimento di separazione legale dal coniuge assegnatario e, conseguentemente, abbiano o siano in procinto di lasciare la casa familiare.

3. Si accede agli interventi di emergenza abitativa, di cui al comma 1 del presente articolo, attraverso presentazione di apposita domanda redatta su modulistica definita tramite avviso pubblico d'ambito distrettuale.

4. I richiedenti trasmettono la domanda, compilata su apposita modulistica contenente le autodichiarazioni necessarie e corredata dalle documentazioni richieste, al Comune di residenza. Nella domanda il richiedente indica il tipo di intervento di assistenza abitativa al quale intende accedere, fermo restando che per il contributo di cui all'art. 3, comma c, sarà il servizio sociale professionale dei singoli Comuni ad attivare l'intervento secondo la normativa vigente;

5. La sussistenza delle condizioni di accesso agli interventi di emergenza abitativa sono valutate da apposita commissione distrettuale, di cui al successivo art. 5, opportunamente e formalmente istituita. Le domande ritenute valide sono collocate in una graduatoria unica d'ambito distrettuale e soddisfatte sino all'esaurimento delle risorse assegnate;

6. I requisiti di accesso generali per l'erogazione degli interventi di emergenza abitativa sono i seguenti:

- € cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- € cittadinanza di uno Stato non aderente all'Unione se munito di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi della Legge 6 marzo 1998, n. 40 e del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e s.m.i.;
- € residenza anagrafica nell'immobile locato in uno dei Comuni afferenti al Distretto socio-sanitario LT/1;
- € avere un reddito, calcolato con il metodo ISEE, secondo attestazione in corso di validità al momento dell'avviso, non superiore a € 8.000,00;
- € non aver ottenuto, per la stessa annualità, l'attribuzione di altro contributo per il sostegno alla locazione da parte di enti pubblici, associazioni, fondazioni o altri organismi;
- € non essere assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa;
- € non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare situato nell'ambito territoriale dei Comuni del Distretto o nei Comuni limitrofi;
- € non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione in uno o più immobili il cui valore catastale complessivo, calcolato dall'imponibile ai fini IMU, non sia superiore a € 100.000,00, ai sensi dell'art. 21 del R. R. n. 2/2000 e s.m. i.;
- € non aver ceduto tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice oppure non occupare abusivamente un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica. L'occupazione abusiva di

un alloggio pubblico durante la permanenza in graduatoria produrrà la cancellazione del nucleo dalla stessa;

€ non aver ceduto tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice oppure non occupare abusivamente un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica. L'occupazione abusiva di un alloggio pubblico durante la permanenza in graduatoria produrrà la cancellazione del nucleo dalla stessa.

7. L'avviso pubblico d'ambito distrettuale individuerà specifici requisiti di accesso tendenti ad adeguare le richieste alla tipologia degli interventi di emergenza abitativa previsti dal presente articolo, indicando la documentazione da allegare.

8. Le dichiarazioni rese dai concorrenti sono sottoposte a controllo e l'elenco dei beneficiari inviato alla Guardia di Finanza. Nei casi di falsa dichiarazione è disposta la decadenza del beneficio e la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

ART. 4- INTERVENTI DI ASSISTENZA ABITATIVA

1. I contributi economici finalizzati all'integrazione parziale del canone di locazione, c. d. **contributo affitto** di cui all'art. 3, comma 1 lettera a), costituiscono interventi di assistenza erogati in condizione di emergenza abitativa in favore di soggetti che per condizioni socio-economiche determinate e certificabili faticano a garantire il regolare pagamento del canone di locazione dovuto. I richiedenti collocati in graduatoria in posizione utile, hanno diritto al sostegno economico per l'integrazione del canone di locazione riferito all'anno precedente la pubblicazione dell'avviso pubblico d'ambito distrettuale. Il Canone di locazione sarà quello evinto dal Contratto di locazione presentato e/o da dichiarazione del proprietario in merito ad eventuali adeguamenti effettuati nel corso del tempo.

2 I richiedenti il contributo, di cui al comma 1 del presente articolo, allegano alla domanda idonea documentazione atta a comprovare la titolarità di regolare contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente registrato.

3 Gli interventi economici di sostegno alla locazione, c.d. **bonus alloggiativo** di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), costituiscono interventi di assistenza erogati in condizioni di emergenza abitativa in favore di soggetti che hanno perso l'alloggio in locazione. I richiedenti collocati in graduatoria in posizione utile hanno diritto ad un sostegno economico, per il pagamento del deposito cauzionale dovuto e ad una integrazione del canone di locazione per le prime 3 (tre) mensilità, secondo modalità e limiti economici individuati con avviso pubblico.

4. I richiedenti il contributo di cui al precedente comma 3 allegano alla domanda impegno sottoscritto dal proprietario dell'immobile concernente la volontà di stipulare un contratto di locazione con il richiedente. L'atto sottoscritto riporta i riferimenti all'immobile individuato, l'ammontare del deposito cauzionale e l'importo del canone mensile.

5. I contributi economici finalizzati all'ospitalità temporanea in strutture ricettive, c.d. **voucher per sistemazione temporanea in emergenza**, sono assegnati dal Servizio Sociale Comunale che ha effettuato la valutazione per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) e comunicati al Distretto che provvederà ad erogarli direttamente alle strutture individuate a norma di legge;

Gli interventi per le emergenze vengono attivati a cura del Servizio Sociale Territoriale previa segnalazione al Distretto. Il Servizio provvederà a collocare le persone presso le strutture individuate che abbiano le opportune caratteristiche normative. Il Distretto potrà garantire la permanenza dei soggetti collocati in emergenza per un periodo massimo che può andare dai 15 giorni ad un mese; eventuali giornate di proroga, e comunque fino ad un massimo di 1 ulteriore mese, verranno concesse solo per casi di conclamata ed estrema gravità, nel corso

dei quali il servizio sociale di riferimento, in collaborazione con i referenti distrettuali, predisporrà un progetto personalizzato finalizzato al superamento dell'emergenza.

6. Nell'avviso di riferimento predisposto dall'UDP condiviso e deliberato nell'ambito del Comitato dei Sindaci saranno stabiliti i criteri, ed i parametri applicativi, per l'individuazione, l'utilizzo e l'erogazione delle risorse economiche di cui ai commi 1, 3 e 5 del presente articolo.

ART. 5- COMMISSIONE DISTRETTUALE

1. E' istituita presso il Comune di Aprilia, capofila del Distretto socio-sanitario LT/1, la Commissione Distrettuale composta da tre membri individuati dai Comuni del Distretto e dal Coordinatore dell'Ufficio di Piano con funzione di Presidente.

2. La commissione provvede a stilare la graduatoria degli aventi diritto e ad esaminare eventuali ricorsi prodotti.

3. Verranno stilate due graduatorie una per i contributi economici a sostegno del canone e una per il bonus alloggiativo, la stesura delle graduatorie delle domande pervenute è definita sulla base dell'attribuzione di punteggi graduati in relazione alla condizione economica del richiedente, certificata tramite attestazione ISEE, di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, ed ai requisiti del nucleo familiare come precedentemente stabiliti.

3. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Alla valutazione della condizione economica certificata tramite ISEE si attribuisce un massimo di 50 punti così graduati:

ISEE	PUNTI
Fino ad € 1.600,00	50
da € 1.600,01 ad € 3.200,00	40
da € 3.200,01 ad € 4.800,00	30
da € 4.800,01 ad € 6.400,00	20
da € 6.400,01 ad € 8.000,00	10

Alla valutazione della condizione sociale del nucleo familiare si attribuiscono un massimo di 50 punti così graduati:

NUCLEO FAMILIARE	PUNTI
a) composizione del nucleo familiare fino a 4 componenti (con un 1 figlio minore a carico)	5
b) composizione del nucleo familiare uguale o superiore a 4 componenti (con almeno 2 figli minori a carico)	15
c) presenza nel nucleo familiare di 1 soggetto disabile grave e/o invalido civile totale di età inferiore ai 67 anni	10
d) presenza nel nucleo familiare di 2 o più soggetti disabili gravi e/o invalidi civili totali di età inferiore ai 67 anni	15
e) nucleo familiare composto da 1 solo soggetto di età superiore ai 67 anni	35
f) presenza nel nucleo familiare di 1 soggetto di età superiore ai 67 anni	10
g) nucleo familiare composto da 1 genitore con figlio minore a carico	20
h) nucleo familiare composto da 1 genitore con 2 o più figli minori a carico	30

Le condizioni di priorità per l'attribuzione dei punteggi nonché i criteri di priorità da adottare in caso di parità di punteggio saranno stabiliti nell'Avviso pubblico d'ambito distrettuale.

ART. 6 -PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA RICHIESTA DEI CONTRIBUTI

1. I soggetti che intendono avanzare richiesta per l'accesso agli interventi di emergenza abitativa presentano istanza di contributo all'Ufficio Protocollo del proprio Comune di residenza, secondo le modalità previste nell'avviso pubblico.

ART. 7 -ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE

1. I Servizi Sociali comunali procedono all' istruttoria delle domande ricevute dai residenti verificando il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per i singoli contributi. I Comuni potranno procedere, in corso di istruttoria, alla verifica delle dichiarazioni rese attraverso la consultazione delle banche date cui per norma hanno accesso (Agenzia delle Entrate, INPS, catasto ecc).

2. Le domande istruite, accompagnate da apposito verbale, verranno trasmesse all'Ufficio di Piano che provvederà a consegnarle alla Commissione per la successiva valutazione.

ART. 8- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati raccolti con le modalità previste dall'avviso pubblico saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento dello stesso e per le successive attività ad esso inerenti. I dati verranno trattati, con modalità anche automatizzate, solo per tale scopo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l'impossibilità di ammissione alla graduatoria, nonché agli adempimenti ad essa conseguenti e inerenti. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Aprilia; il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Ili: Servizi Sociali. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento. I dati personali, con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, potranno essere oggetto di diffusione. La graduatoria approvata dagli organi competenti in esito alla valutazione delle domande pervenute in risposta all'avviso pubblico d'ambito distrettuale sarà diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia ed attraverso i siti internet dei Comuni del Distretto socio-sanitario LT/1, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. Nell'ambito del procedimento verranno trattati solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali. L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs.196/2003 ed, in particolare, ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, dell'origine dei dati personali, delle modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, nonché l'aggiornamento, la rettificazione ovvero in caso di interesse, l'integrazione dei dati. L'interessato ha inoltre diritto:

- € di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- € di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

ART. 9 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore previa adozione da parte del Comitato Istituzionale dei Sindaci del Distretto LT/1 e approvazione tramite Deliberazione di Consiglio Comunale del Comune capofila.